

===== STATUTO =====

**Articolo 1 - Istituzione** =====

E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017, la Fondazione denominata =====

== "SAN GIUSEPPE PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE ETS". ==

L'acronimo ETS in sostituzione di ONLUS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. =====

La Fondazione nasce come "Opera Pia S. Giuseppe per Aiuto Materno e Infantile" eretta in Ente Morale con Decreto Luogo-tenenziale dell'8 novembre 1915 a seguito della donazione disposta dalla N.D. Isabella Soleri, con atto del 6 dicembre 1914.

**Articolo 2 - Sede** =====

La Fondazione ha sede legale in Rimini, Corso D'Augusto n. 241. =====

Trasferimenti di sede ed istituzioni di eventuali sedi secondarie saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione. =====

**Articolo 3 - Scopo della Fondazione** =====

La Fondazione, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana e della solidarietà sociale che animarono i fondatori dell'Istituto San Giuseppe, agisce in osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana e quindi la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale come previste all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), e successive modificazioni; =====

b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persone handicappate), =====

c) interventi e servizi ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e successive modificazioni; =====

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. =====

La Fondazione, agendo nell'ambito delle linee sopraindicate ed in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e le istituzioni private operanti nel settore, si prefigge di assicurare ai minori di ambo i sessi ed alle ragazze-madri o giovani madri, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dai Comuni della Provincia di Rimini, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche. =====

La Fondazione inoltre, ai fini di continuità assistenziale e nell'ambito di programmi specifici che perseguano i medesimi scopi di cui al comma precedente, può assicurare interventi ed iniziative anche a favore di adulti in condizioni di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività a tutela dei soggetti svantaggiati oggetto

del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori: =====

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria; =====

2. Beneficenza; =====

3. Istruzione. =====

La Fondazione intende affermare modalità gestionali dei servizi socio-sanitari improntate a criteri di professionalità, in coerenza con le più moderne concezioni di *welfare*, che tendano a conciliare le esigenze della ottimizzazione economica e della implementazione, anche qualitativa, dei servizi prestati. In tal senso, la Fondazione, tenuti presenti i bisogni espressi dai Comuni titolari dei compiti di programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, intende proporsi principalmente come centro di coordinamento, impulso e valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel campo educativo, sociale e socio-sanitario. =====

#### **Articolo 4 - Attività della Fondazione** =====

Nel perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività: =====

a) Assistenza sociale e socio sanitaria. =====

1. gestione di comunità socio-educative principalmente per minori in stato di disagio ma anche per maggiorenni; centri di aggregazione giovanile e strutture di accoglienza; progetti innovativi o sperimentali nel campo del disagio minorile; centri di accoglienza temporanea o residenziali per ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica o morale; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia; =====

2. attività di gestione di centri residenziali o semiresidenziali principalmente per minori disabili ma anche per maggiorenni; comunità residenziali o semiresidenziali principalmente per minori ma anche per maggiorenni affetti da gravi patologie; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia; =====

b) Beneficenza =====

Erogazione di sussidi economici principalmente a minori e madri in difficoltà sociale ed economica ma anche a maggiorenni in difficoltà economica. =====

c) Istruzione, riferiti agli ambiti indicate all'art. 3 =====

Gestione di servizi per la prima infanzia (0-6 anni): nidi e scuole per l'infanzia. Tali servizi sono rivolti a bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. =====

3. Gestione di corsi di formazione e/o istruzione in genere. =====

E' facoltà della Fondazione, in convenzione con gli organismi preposti, utilizzare nelle proprie strutture obiettori di coscienza, personale in servizio civile, volontari. Può altresì autorizzare lo svolgimento, in convenzione con le Università e i centri di formazione professionale, di tirocini obbligatori o *stage* di formazione ed aggiornamento per studenti di corsi di laurea, *master* o corsi professionali del settore sociale, educativo e socio-sanitario. =====

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché, oltre alla stipula di convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati. =====

Inoltre, nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività connessa consentita dalla legge. =====

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a que-

ste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. =====

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione. =====

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. =====

**Articolo 5 - Patrimonio della Fondazione** =====

Il patrimonio della Fondazione, come risulta dall'atto costitutivo, potrà essere aumentato da: =====

- a) eredità, donazioni e legati; =====
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; =====
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; =====
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività accessorie comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; =====
- e) erogazioni liberali. =====

Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate a titolo di concorso alle spese di gestione. =====

I lasciti testamentari sono accettati, dal Consiglio di Amministrazione, con beneficio di inventario. =====

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

La Fondazione con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. =====

Ai sensi dell'articolo 16 del CTS i dipendenti e lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. =====

Il Consiglio di Amministrazione darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del CTS. =====

**Articolo 6 - Benemeriti** =====

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di benemerito alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi volontari (in denaro e in natura) particolarmente significativi, ivi compreso il proprio apporto professionale, o che si siano distinti per particolari meriti. =====

Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Albo dei benemeriti, la cui tenuta sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo. ==

La qualifica di benemerito è titolo meramente onorifico e non dà luogo al conseguimento di diritti e poteri all'interno della Fondazione. =====

**Articolo 7 - Organi della Fondazione** =====

Sono organi della Fondazione: =====

- 1) il Consiglio di Amministrazione; =====
- 2) il Presidente; =====

3) l'Ufficio di Presidenza o, in alternative, il Direttore Generale; =====

4) il Revisore dei Conti. =====

5) Organo di controllo =====

**Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione** =====

*Composizione, requisiti, durata in carica, cessazione* =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede, così nominati: =====

- due membri dal Vescovo della Diocesi di Rimini; =====

- un membro dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini; =====

- un membro dal Comune di Rimini; =====

- un ultimo membro sarà nominato a maggioranza dagli altri Consiglieri come sopra nominati, i quali dovranno far cadere la loro scelta su un discendente della Contessa Giulia Soleri Cassoli, sorella della ND Isabella Soleri. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono possedere, all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato, requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza con particolare riferimento al settore socio-sanitario ed educativo; in ogni caso si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. =====

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del quinto esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. =====

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte. =====

Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo può essere dichiarato decaduto dagli altri componenti. Il Presidente ne promuove la sostituzione con le modalità di cui al precedente comma. =====

In caso di inerzia o di impedimento dei soggetti nominanti, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del suo completamento, risulta atto ad operare nella pienezza

dei propri poteri fin dalla nomina di tre consiglieri di amministrazione. =====

*Competenze* =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo collegiale della Fondazione. Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per la realizzazione degli scopi istituzionali e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive generali impartite. =====

Al Consiglio di Amministrazione competono, in particolare, le seguenti attribuzioni: =====

- eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente; =====
- nominare il Revisore dei Conti; =====
- deliberare le eventuali modifiche statutarie ed assumere la decisione in merito allo scioglimento della Fondazione; =====
- approvare gli atti di alta amministrazione della Fondazione: il Piano programmatico, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo, il consuntivo (o bilancio d'esercizio), il bilancio sociale, il documento budget, i contratti integrativi aziendali, la stipulazione dei mutui; =====
- decidere in merito alla struttura organizzativa della Fondazione e alla dotazione organica del personale e alle sue modificazioni; =====
- approvare i regolamenti interni della Fondazione; =====
- approvare tutti gli atti concernenti la gestione del patrimonio, con particolare riguardo a quello immobiliare; =====
- approvare i contratti e le convezioni relative alla gestione ed erogazione dei servizi; =====
- istituire l'Ufficio di Presidenza e nominare e revocare i relativi componenti; =====
- nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione; =====
- nominare e revocare i Responsabili delle varie aree di attività della Fondazione; =====
- accettare donazioni e lasciti testamentari; =====
- approvare la partecipazione della Fondazione in Società come investimento che si sostanzia in una gestione statico conservativa del patrimonio realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali; =====
- approvare la partecipazione, la costituzione, ovvero il concorso alla costituzione da parte della Fondazione di Associazioni, Fondazioni o Società senza scopo di lucro, come attività strumentale rivolta all'ottenimento degli scopi istituzionali; =====
- nominare i benemeriti; =====
- determinare le indennità di funzione, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese eventualmente spettanti al Presidente, ai Consiglieri e al Revisore dei Conti, ed in genere ai collaboratori della Fondazione nel rispetto dei limiti di legge; =====
- ratificare i provvedimenti eventualmente assunti in via d'urgenza dal Presidente sulle materie di competenza del Consiglio; =====
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive impartite, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di scostamento. =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Vice Presidente, col compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Il Vice Presidente può essere delegato dal Consiglio a svolgere funzioni di competenza del Presidente o a sovrintendere a particolari settori, attività o programmi della Fondazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice Presidente, può delegare uno o più consiglieri allo svolgimento di particolari incarichi, precisandone l'oggetto, i limiti

e la durata della delega e costituire nel suo seno Commissioni (permanenti o temporanee) con compiti di studio e proposta, avvalendosi anche di professionalità esterne alla Fondazione. =====

*Modalità di funzionamento* =====

Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati, si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. =====

Le deliberazioni relative a: =====

1) nomina del Presidente e del Vicepresidente; =====

2) modificazioni dello Statuto; =====

3) alienazioni, acquisti, investimenti, mutui relativi al patrimonio immobiliare; =====

4) estinzione della Fondazione; =====

5) accettazione donazioni e lasciti testamentari; =====

6) approvazione della partecipazione in Società e approvazione del concorso alla costituzione o della partecipazione della Fondazione ad Associazioni o ad altre Fondazioni; =====

7) la fusione, la scissione e la trasformazione; =====

debbono essere assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio. =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando lo richiedano almeno due Consiglieri o il Presidente; la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione. =====

Le votazioni riguardanti, nel merito, persone fisiche, vengono effettuate in forma segreta con l'utilizzo di schede. =====

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, posta elettronica, salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In via d'urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore. =====

Alle sedute del Consiglio svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ove nominato - ovvero in sua mancanza o impedimento, persona indicata dal Presidente. =====

**Articolo 9 – Presidente** =====

Il Presidente è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio. =====

Il Presidente: =====

- convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di due Consiglieri, stabilendo l'ordine del giorno della seduta; =====

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi del Direttore o dell'Ufficio di presidenza in carica; =====

- vigila sulla corretta gestione e sul buon andamento della Fondazione, rapportandosi con il Direttore- ove nominato- in merito alle problematiche di sua competenza;

- dispone direttamente, ovvero tramite i Consiglieri, ispezioni o verifiche sulla conduzione e gestione dei servizi; =====

- vigila sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto e nei regolamenti in vigore. =====

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione. =====

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione. =====

**Articolo 10 - Ufficio di Presidenza e Direttore Generale** =====

L'organo di gestione della Fondazione è costituito dall'Ufficio di Presidenza o in alternativa dal Direttore Generale. =====

L'Ufficio di Presidenza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne regola il funzionamento ed i poteri. =====

E' composto dal Presidente e, di norma, dal Vicepresidente ovvero da altro delegato del Consiglio di Amministrazione. =====

Assume le proprie determinazioni all'unanimità. =====

Su invito del Presidente possono partecipare alla riunione soggetti esperti in materia quali - a titolo esemplificativo - responsabili amministrativi, responsabili educativi, ovvero altri soggetti esperti anche se estranei alla Fondazione. =====

Sottopone le proprie determinazioni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In alternativa all'Ufficio di Presidenza il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. =====

L'Ufficio di Presidenza o il Direttore Generale curano la gestione finanziaria, amministrativa, organizzativa e la gestione del personale della Fondazione ed i loro poteri sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed adeguatamente resi pubblici. =====

Sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato. =====

Contribuiscono alla direzione strategica della Fondazione, collaborando con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione. =====

Il Direttore Generale assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fornendo gli eventuali pareri richiesti. =====

La durata in carica del Direttore Generale e le sue competenze- aree di responsabilità specifiche, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, sono deliberate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione. =====

Negli ambiti di propria competenza, il Direttore rappresenta legalmente la Fondazione anche nei confronti dei terzi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentanza legale. =====

**Articolo 11 – Organo di Controllo e Revisore dei Conti** =====

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Organo di Controllo anche monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione. =====

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. =====

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. =====

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Ai sensi dell'articolo 31 del CTS la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi di legge. ==

La nomina del Revisore legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS. =====

L'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti durano in carica cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. =====

L'Organo di Controllo ed il Revisore partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

#### **Articolo 12 - Bilancio e Bilancio Sociale** =====

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo (o bilancio d'esercizio) e un bilancio preventivo. =====

Il bilancio consuntivo viene predisposto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. =====

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, entro la fine di ogni anno. =====

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. =====

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====

#### **Articolo 13 – Libri Sociali** =====

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/17 e le loro eventuali e successive modifiche, la Fondazione dovrà tenere: =====

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, =
- b) il libro verbali dell'organo di controllo; =====

Gli enti che nominano i Consiglieri hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendone copia, in forma scritta con raccomandata o posta elettronica certificata, al Presidente che dovrà consegnarla entro 7 (sette) giorni lavorativi. =====

#### **Articolo 14 - Destinazione dei risultati** =====

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed impiegati, in ogni caso, per consentire il regolare andamento della Fondazione e garantire l'integrità del suo patrimonio e della sua azione nel tempo. =====



Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere stanziati somme destinate a realizzare progetti in collaborazione con gli enti aventi finalità analoghe ed ispirati ai medesimi principi. =====

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Ai predetti fini ed ai sensi dell'articolo 8 del CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: =====

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; =====

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale della Fondazione stessa; =====

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. =====

#### **Articolo 15 - Durata e scioglimento** =====

La Fondazione ha durata illimitata. =====

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. =====

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. =====

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli ai sensi dell'articolo 9 del CTS. =====

**Articolo 16 - Rinvio alle leggi, norme transitorie ed adeguamenti normativi** ==

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia. =====

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. =====

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di *onlus* di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. =====

L'acronimo ETS in sostituzione di ONLUS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. =====

F.TI PAOLA BENZI, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO. =====